

Art. 1: Premesse e riferimenti

Il presente Regolamento disciplina il rapporto mutualistico fra la “Comunità Energetica ADRIA Società Cooperativa a Responsabilità Limitata” (di seguito Comunità Energetica ADRIA) ed i soci cooperatori e, in applicazione dell’art. 8 dello statuto sociale, oltre che di quanto previsto dal Dlgs 199/2021, dal D.M. 414 del 7.12.2023 e dalle regole operative GSE conseguenti, determina condizioni, criteri e modalità per la valorizzazione del conferimento da parte dei soci dell’utilità derivante dai propri consumi e/o dall’eccedenza di produzione di energia elettrica immessa in rete ai fini della condivisione di energia elettrica necessaria all’attività caratteristica della Cooperativa e a completamento delle disposizioni dello Statuto sociale.

La competenza ad approvare e modificare il Regolamento è riservata all’Assemblea ordinaria dei Soci, con le maggioranze previste dall’Assemblea Straordinaria, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto. Il Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio di amministrazione che, a tal fine, deve convocare l’assemblea dei soci affinché deliberi in tal senso.

Art. 2: Conferimento

Ai sensi dell’articolo 8 dello statuto i soci cooperatori hanno l’obbligo di conferire l’utilità derivante dall’accesso al servizio di autoconsumo diffuso ed afferente ai propri POD connessi alla rete elettrica.

A tal fine i soci si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria ai fini dell’accesso al servizio di autoconsumo diffuso, come da art. 6 – Domanda di ammissione (Atto Costitutivo), nel rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione.

Si obbligano, inoltre, a consentire alla Cooperativa di accedere ai dati relativi e le misure connesse.

I soci, inoltre, si impegnano a diffondere e presentare l’idea della comunità energetica all’interno di eventi organizzati o in spazi allestiti dalla Cooperativa, sul territorio di riferimento e in ambito provinciale, regionale e nazionale, in base al tempo messo a disposizione e nell’ambito delle cariche sociali svolte all’interno dell’organizzazione.

Art. 3: Versamento quota sociale

- a) Il versamento della quota sociale per il socio cooperatore deve essere saldata tramite bonifico.
- b) L’importo relativo al versamento della quota sociale verrà detratta dalla quota incentivo Gse Comunità energetica spettante al socio alla maturazione della quota incentivo.
- c) La sottoscrizione di ogni quota sociale permette l’associazione fino a 5 utenze intestate allo stesso socio.

Art. 4: Misurazione dati e Privacy

I soci concedono:

- a) la disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte qualora la configurazione di comunità di energia rinnovabile a cui il mandante appartiene o dovesse far parte del campione scelto per le suddette campagne.

b) l'installazione di strumenti di misura dell'energia elettrica prelevata dal punto connessione del mandante e l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico;

S.p.A. e l'utilizzo delle misure quarti orarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al predetto punto di connessione, qualora il mandante rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione;

c) l'installazione di strumenti di misura dell'energia elettrica prodotta o immessa dagli impianti di produzione del mandante facenti parte della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli e l'acquisizione, per il tramite del GSE, dei dati ottenuti dal GSE tramite il Sistema GAUDI' di Terna S.p.A. e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai predetti impianti di produzione, qualora il mandante rivesta ruolo di produttore nella configurazione;

d) l'acquisizione per il tramite del GSE e l'utilizzo dei dati afferenti al mandante forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese dal mandatario al GSE;

Art. 5: Definizioni e componenti attive

Gli importi spettanti alla Comunità Energetica ammessa al servizio per l'autoconsumo diffuso sono rappresentati da:

1. le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 199/2021 e del Decreto MASE n.414 del 07/12/2023 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili nella disponibilità della Comunità energetica rinnovabile e sotto il suo controllo (successivamente definita "**Tariffa Premio Incentivante**" o "**Tariffa Premio**");
2. le componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 199/2021 ("Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa") determinate ai sensi dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla Delibera deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (successivamente definito "**Contributo ARERA**");

Va considerato a tal proposito il limite posto dalla normativa e dallo Statuto alla distribuzione della **Tariffa Premio**. L'eventuale importo della **Tariffa Premio** eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 (successivamente definita "**Tariffa Premio Eccedentaria**"), deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. L'importo della **Tariffa Premio** sotto la soglia condivisa espresso in percentuale nell'Allegato 1 del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 (successivamente definito "**Tariffa Premio Non Eccedentaria**") può essere liberamente distribuito dalla Comunità Energetica.

Con riferimento all'Allegato 1 del Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 **al punto 4:**

- nei casi di accesso degli impianti alla sola **Tariffa Premio**:
Tariffa Premio Eccedentaria = 45% della Tariffa Premio
- nei casi di cumulo della **Tariffa Premio** con un contributo in conto capitale per gli impianti:
Tariffa Premio Eccedentaria = 55% della Tariffa Premio

In conseguenza di quanto sopra delineato andranno distinti:

1. gli importi relativi alla **Tariffa Premio Eccedentaria** che potranno essere destinati solamente a:
 - consumatori diversi dalle imprese (GSE considera le Partite IVA persone fisiche come "consumatori diversi dalle imprese");
 - finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
2. gli importi della **Tariffa Premio Non Eccedentaria** che potranno essere suddivisi liberamente dalla Comunità Energetica tra produttori e consumatori ed, in parte, rimanere in seno alla Cooperativa per le spese di gestione e sviluppo.

Si definiscono inoltre, tra i soci cooperatori, le seguenti categorie:

- **PRODUCER**
Titolari di impianti di produzione da fonti rinnovabili di potenza nominale inferiore a 999 KW ma non di utenza di consumo;
- **PROSUMER DOMESTICI**
Soggetti diversi dalle imprese (GSE considera le Partite IVA persone fisiche come "soggetti diversi dalle imprese") titolari di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di utenza di consumo riconducibili allo stesso punto di connessione POD;
- **PROSUMER NON DOMESTICI**
Imprese titolari di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di utenza di consumo riconducibili allo stesso punto di connessione POD;
- **CONSUMER DOMESTICI**
Soggetti diversi dalle imprese (GSE considera le Partite IVA persone fisiche come "soggetti diversi dalle imprese") titolari di utenza di consumo ma non di impianto di produzione da fonti rinnovabili;
- **CONSUMER NON DOMESTICI**
Imprese titolari di utenza di consumo ma non di impianto di produzione da fonti rinnovabili;

Art. 6: Determinazione delle attività a sostegno del territorio e della comunità locali

In presenza di un utile d'esercizio la Cooperativa potrà destinare una quota a sostegno di progetti tesi a perseguire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione definire un importo a sostegno di tali progetti, in base alle esigenze economiche, finanziarie, patrimoniali e di sostenibilità della cooperativa. La Cooperativa non potrà provocare una situazione di perdita civilistica a causa dell'applicazione del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione individua i suddetti progetti e li presenta all'Assemblea dei Soci alla quale spetta di deliberare in merito.

Nel caso in cui non sia possibile individuare un progetto da sostenere sul territorio, sarà il Consiglio di Amministrazione ad individuare eventuali altre proposte.

Non saranno presi in considerazione progetti da parte del Consiglio di Amministrazione finché la Cooperativa non riceverà da parte del GSE gli incentivi generati dalla configurazione.

Art. 7: Determinazione del corrispettivo ai soci

Poiché l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa è calcolata rispetto ad impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, la quota spettante ai soci è ripartita in funzione dell'ubicazione delle loro utenze ubicate nella rispettiva cabina primaria.

Il Consiglio di amministrazione applica i seguenti criteri:

1. Il **Contributo ARERA** è utilizzato dalla Cooperativa per coprire i costi sostenuti per finanziare e migliorare i sistemi tecnologici e le campagne di informazione che favoriscono il bilanciamento fra produzione e consumo all'interno della Comunità Energetica e accantonato per lo sviluppo e la patrimonializzazione della Cooperativa.
2. l'importo della **Tariffa Premio Non Eccedentaria**, relativamente all'energia prodotta, verrà così suddiviso:

PROSUMER DOMESTICI*

- **80%** ai soci cooperatori PROSUMER DOMESTICI in modo proporzionale all'energia immessa nella configurazione della comunità energetica, secondo la tabella di rendicontazione certificata dal Gestore dei Servizi Energetici e che verrà messa a disposizione alla Comunità Energetica;
- **20%** accantonato per coprire i costi di gestione e rendicontazione sostenuti dalla Cooperativa;

PROSUMER NON DOMESTICI*

- **40%** ai soci cooperatori PROSUMER NON DOMESTICI in modo proporzionale all'energia immessa nella configurazione della comunità energetica, secondo la tabella di rendicontazione certificata dal Gestore dei Servizi Energetici e che verrà messa a disposizione alla Comunità Energetica;
- **40%** ai soci cooperatori CONSUMER NON DOMESTICI, in modo proporzionale all'energia prelevata e valorizzata all'interno della configurazione della comunità energetica, secondo la tabella di rendicontazione certificata dal Gestore dei Servizi Energetici e che verrà messa a disposizione alla Comunità Energetica;
- **20%** accantonato per coprire i costi di gestione e rendicontazione sostenuti dalla Cooperativa;

PRODUCER*

- **70%** ai soci cooperatori PRODUCER in modo proporzionale all'energia immessa nella configurazione della comunità energetica, secondo la tabella di rendicontazione certificata dal Gestore dei Servizi Energetici e che verrà messa a disposizione alla comunità energetica;
- **15%** ai soci cooperatori CONSUMER NON DOMESTICI, in modo proporzionale all'energia prelevata e valorizzata all'interno della configurazione della comunità energetica, secondo la tabella di rendicontazione certificata dal Gestore dei Servizi Energetici e che verrà messa a disposizione dal G.S.E alla comunità energetica;
- **15%** accantonato per coprire i costi di gestione e rendicontazione sostenuti dalla Cooperativa;

3. L'importo della **Tariffa Premio Eccedentaria**, con rispetto di quanto riportato all'Art. 3, andrà così suddiviso:
- **80%** dell'importo verrà suddiviso tra i soci cooperatori CONSUMER DOMESTICI, in maniera fissa ad ogni singolo socio, tenendo conto dei limiti di legge.
 - **N.B. Il GSE considera le Partite IVA persone fisiche come "soggetti diversi dalle imprese"**
 - **20%** dell'importo verrà destinato a PROGETTI CON FINALITÀ SOCIALE aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La suddivisione verrà calcolata tramite sistemi automatizzati.

	TARIFFA PREMIO	%	CATEGORIE	%
INCENTIVO	ECCEDENTARIO	45%	CONSUMER DOMESTICI ovvero P.IVA PERSONE FISICHE	80%
			PROGETTI CON FINALITA' SOCIALI	20%
	NON ECCEDENTARIO	55%	PROSUMER DOMESTICI	PROSUMER DOMESTICI
				80%
			PROSUMER NON DOMESTICI	Comunità Energetica ADRIA
				20%
				PROSUMER NON DOMESTICI
				40%
	PRODUCER		CONSUMER NON DOMESTICI	40%
			Comunità Energetica ADRIA	20%
			PRODUCER	70%
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DEL 40% PER FV + INCENTIVO AL 50%	ECCEDENTARIO	55%	CONSUMER DOMESTICI ovvero P.IVA PERSONE FISICHE	80%
			PROGETTI CON FINALITA' SOCIALI	20%
	NON ECCEDENTARIO	45%	PROSUMER DOMESTICI	PROSUMER DOMESTICI
				80%
			PROSUMER NON DOMESTICI	Comunità Energetica ADRIA
				20%
				PROSUMER NON DOMESTICI
				40%
	PRODUCER		CONSUMER NON DOMESTICI	40%
			Comunità Energetica ADRIA	20%
			PRODUCER	70%
INCENTIVO GESTIONE	CONTRIBUTO ARERA	100 %	CER per gestione e promozione della CER ai fini del corretto bilanciamento e quindi del massimo vantaggio economico per i soci	

***: La "Comunità Energetica Adria" si riserva la possibilità di accordare percentuali diverse e/o personalizzate a soci cooperatori di qualunque categoria cui venga riconosciuto un particolare valore strategico per il bilanciamento all'interno della configurazione di consumo in cui vengono inseriti. Il valore percentuale della Tariffa Premio non Eccedentaria riconosciuta verrà in tali casi specificata sulla domanda di adesione, per tutti gli altri casi la percentuale rimarrà quella dichiarata nel presente Regolamento.**

Art. 8: Liquidazione del corrispettivo

Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa propone all'Assemblea le modalità di erogazione diretta delle somme spettanti ai soci sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 5.

Essa potrà essere effettuata come liquidazione in denaro a mezzo bonifico e sarà ammessa nel caso in cui l'ammontare individuale della somma spettante sia superiore ad euro 80.

Art. 9: Rendiconto dei corrispettivi erogati ai soci

Il Consiglio di amministrazione predispone annualmente un rendiconto delle somme ai sensi del precedente articolo 3 e della destinazione ed utilizzazione delle stesse.

Il rendiconto è illustrato ai soci in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio e pubblicato sul sito della Comunità Energetica.

Il rendiconto è inserito nella relazione sulla gestione degli amministratori ai sensi dell'art. 2428 c.c. o in alternativa nella nota integrativa in mancanza della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 bis e 2435 ter.

Art. 10: Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo statuto della Cooperativa "Comunità Energetica ADRIA" e alla disciplina di legge in materia.